



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 36 del 2022 che disciplina la “*Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni*”;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo cui, a decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale del reclutamento; le disposizioni del medesimo comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 1-*quater*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter* dello stesso decreto. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio *curriculum vitae* esclusivamente in formato digitale;

Visto, in particolare, l'articolo 35-*ter* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di “*Portale unico del reclutamento*”, così come introdotto dall'articolo 2 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che al comma 4 prevede che il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e in particolare l'articolo 14-*bis*, comma 2, così come modificato dall'articolo 2, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo cui la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo, previa procedura



Il Ministro per la pubblica amministrazione

selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e in particolare l'articolo 65, comma 2, secondo cui, tra l'altro, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e, in particolare, l'articolo 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante “*Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio onorevole Renato Brunetta è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;

VISTA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 acquisita nella seduta del XXX

Decreta



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Articolo 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di assicurare modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le Regioni e gli enti locali, per le attività di cui articolo 2, ricorrono all'utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione.
2. Le istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative funzionalità saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022.
3. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo.

Articolo 2

(Funzionalità del Portale del reclutamento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le Regioni e gli enti locali ricorrono all'utilizzo del Portale. A tal fine, mediante la procedura di accreditamento di cui all'articolo 3 Regioni ed enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale:
 - a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale;
 - b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);
 - c) producono report e analisi statistiche;
 - d) acquisiscono e ricercano i *curricula vitae* dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);



Il Ministro per la pubblica amministrazione

- e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);
- f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- g) pubblicano l'avviso selettivo per ~~nominare~~ individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- h) effettuano comunicazioni agli utenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti e con particolare riguardo alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, il portale assicura, attraverso le proprie funzionalità, il pieno rispetto del principio del bilinguismo per i bandi di concorso e gli avvisi pubblicati dai predetti enti.

Articolo 3

(Modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le Regioni e gli enti locali nominano uno o più "Responsabile unico" del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di firma digitale che opererà secondo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Le Regioni e gli enti locali accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:

- l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o più "Responsabile Unico" (di seguito, per brevità, R.U.);
- l'autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
- la compilazione da parte del R.U. di un *form* di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;
- la trasmissione tramite il Portale della richiesta di cui sopra, unitamente al modulo firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;
- il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all'autorizzazione/diniego cliccando l'apposito *link*; ai fini



Il Ministro per la pubblica amministrazione

dell'autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite ~~Sistema pubblico di identità digitale (SPID)~~ uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta *online*, previa controfirma digitale;
- il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite ~~Sistema pubblico di identità digitale (SPID)~~ uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;
- al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione, l'esito del processo di autorizzazione.

3. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni operative di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

7. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le Regioni e agli enti locali nell'utilizzo del Portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 4

(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente decreto che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 5

(Clausola finanziaria)

1. Alle attività di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e gli enti locali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,



Il Ministro per la pubblica amministrazione

On. Renato Brunetta

BOZZA